

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2307 del 29/04/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 - Laterlite SpA - installazione IPPC in loc. Rubbiano, comune di Solignano (AIA DET-AMB-2023-3811 del 27/07/2023). Domanda di autorizzazione per impianti di ricerca e di sperimentazione ex art. 211 D.Lgs.152/06. Rilascio autorizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2451 del 29/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”) e delle sue modifiche;
- l’allegato IX alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi “Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”, punto 3. (Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, artt. 208 e 210);
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016 (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma);
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell’A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l’eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e

Risanamento della Qualità dell'Aria”;

- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

VISTI in particolare:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale disciplina il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione, stabilendo che i termini di cui all'art. 208 sono ridotti della metà, che la durata massima dell'autorizzazione è pari a due anni, e che l'autorizzazione rilasciata è comunicata ad ISPRA-SNPA per l'inserimento in apposito elenco nazionale;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.l. n. 101 del 03.09.2019, convertito con L. n. 128 del 02.11.2019;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI, altresì:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma) conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021, DDG 124/2023 e DDG. n. 155/2025;
- la Determina DET-2025-534 del 21/07/2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma);

PREMESSO:

- la società Laterlite SpA per l'installazione sita in comune di Solignano (PR), loc. Rubbiano, è autorizzata con determina di Autorizzazione Integrata Ambientale di Arpae SAC di Parma DET-AMB-2023-3811 del 27/07/2023, all'esercizio delle seguenti categorie di attività IPPC di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte II:
 - 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno;
 - 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
 - 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;
 - 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- l'atto di A.I.A. di cui al punto precedente è stato successivamente aggiornato con i seguenti

provvedimenti:

N° Provvedimento	Data
PG/2023/218731	22/12/2023
PG/2024/70646	16/04/2024
DET-AMB-2024-3263	06/06/2024
DET-AMB-2025-1426	11/03/2025
DET-AMB-2025-6942	03/12/2025

PREMESSO:

che il PAUR (VIA+AIA) del 2023, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1393 del 07/08/2023, aveva previsto di consolidare nel processo produttivo le nuove linee di recupero derivanti dalle precedenti sperimentazioni concluse con esito positivo, autorizzandole con la Modifica Sostanziale di AIA (DET-AMB-2023-3811 del 27/07/2023 confluita nel PAUR) immettendo nel ciclo produttivo rifiuti quali cod. EER 190208* (miscele oleose), 190204* (acque oleose), oltre all'elenco dei rifiuti di oli ed emulsione oleose esauste precedentemente autorizzati in R1 quale combustibile ausiliario direttamente in fiamma e con il forno a regime, salvo prescrivere di sottoporre ad apposito procedimento di sperimentazione ai sensi dell'art. 211, della durata di 4/6 mesi, la possibilità di recuperare i codici rifiuti, codice E.E.R. 19 08 05 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" e codice E.E.R. 05 01 03* "morchie depositate sul fondo dei serbatoi" per la verifica di sostenibilità, solo a seguito di detta sostenibilità sarebbe stato possibile tradurre la sperimentazione in attività definitiva. L'istanza di autorizzazione alla sperimentazione doveva essere presentata ad ARPAE entro il termine massimo del 30.06.24, poi prorogato;

VISTO CHE:

- la Ditta LATERLITE S.p.a. (C.F. 02193140346) con sede legale e impianto in Via Vittorio Veneto n.30 - 43045 Rubbiano di Solignano (PR) in data 23/12/2025 ha presentato domanda ai sensi dell'art. 211 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 di "autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione", istanza acquisita al prot. Arpae PG/2025/229929 del 24/12/2025;
- la sperimentazione consiste nel testare un processo tecnologico innovativo di recupero (R5, operazione già autorizzata in AIA) di rifiuti costituiti da fanghi provenienti da impianti di depurazione o terre da bio-raffinazione in molazza e/o nel filtro impastatore, in parziale sostituzione della materia prima argilla di cava, attualmente impiegata per la preparazione dell'impasto;
- tale richiesta, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, è giustificata dall'esigenza di valutare realmente sul campo gli eventuali impatti ambientali derivanti dall'utilizzo su scala industriale di questi rifiuti in sostituzione parziale dell'argilla utilizzata generalmente nel processo - analizzare le caratteristiche chimiche e tecniche finali del prodotto in uscita dal processo - ovvero verificare l'idoneità e la sostanziale invarianza delle caratteristiche dell'argilla espansa. Pertanto, tutti gli studi proposti sono finalizzati ad ottenere il maggior numero di informazioni trattandosi di un'attività di recupero innovativa;
- detta attività di sperimentazione ai sensi del suddetto art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non comporterà un utile economico;
- la Ditta ha chiesto una deroga prevista dall'art. 211 comma 1 lett. b del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla potenzialità giornaliera pari a 200 t/giorno, (come confermato in sede di integrazione), anziché 5 t/giorno, per un totale di 5.000 t in assoluto, tenuto conto della durata limitata (6 mesi, molto inferiore ai 2 anni massimi consentiti dall'art. 211); inoltre, tale aumento di quantità è giustificato dalla durata della sperimentazione che sarà pari a 45 giorni lavorativi per ciascun cod. EER di rifiuto oggetto di sperimentazione.
- ai fini della sperimentazione non è necessario alcun titolo abilitativo;

CONSIDERATO che l'attività richiesta era già stata contemplata nell'istanza di PAUR di VIA (DGR n. 1393 del 07/08/2023) richiamato in premessa; rispetto alla proposta valutata nella procedura di VIA/PAUR e divenuta prescrizione, nella domanda di art.211 sono stati proposti i seguenti cod. EER di rifiuti:

- codice EER **19 08 05** fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER già previsto),
- nuovo codice EER **19 08 14** ovvero "Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*", non pericoloso "specchio", appartenenti al capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" sottocapitolo 08 "Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti;
- nuovo codice EER **02 03 04** ovvero "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" appartenenti al capitolo 2 "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti" sottocapitolo 03 "Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa". Nello specifico si tratta di terre utilizzate nella bioraffinazione per purificare oli e grassi di origine biologica. Tale rifiuto proviene dal secondo stadio del trattamento fisico a cui vengono sottoposti gli oli prima del trattamento chimico per l'ottenimento dei biocarburanti. Il cod. EER 02 03 04, non pericoloso assoluto, è proposto in sostituzione del 05 01 03*, pericoloso, in quanto, in seguito a prove di laboratorio interno volte sempre a individuare nuovi materiali di sostituzione, è risultato particolarmente adatto, anzi più prestante, avendo dimostrato coefficienti di espansione più alti di quelli ottenuti con il cod. EER 05 01 03* precedente testato, infine scartato;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. PG/2026/3141 del 09/01/2026 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta LATERLITE S.p.a. l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8);
- con nota prot. n. PG/2026/3158 del 09/01/2026 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter), la quale si è tenuta nella seduta del 26/01/2026;
- con nota prot. n. PG/2026/6376 del 14/01/2026 Arpae SAC Parma ha trasmesso agli Enti la documentazione presentata da Laterlite Spa ai sensi dell'art. 211 D.Lgs. 152/06 smi;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi, i rappresentanti di Comune di Solignano e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma hanno chiesto integrazioni/chiarimenti al fine dell'espressione del proprio parere, mentre AUSL ha espresso parere favorevole con prescrizioni; i tempi del procedimento sono stati sospesi a far data dalle richieste degli enti in Conferenza dei servizi, fino alla ricezione delle integrazioni;
- le richieste di integrazioni emerse dalla Conferenza di servizi sono state poi formalizzate con nota Arpae SAC Parma prot. n. PG/2026/33137 del 20/02/2026;
- il verbale della Conferenza dei Servizi, riunitasi nella seduta del 26/01/2026 è depositato agli atti presso la scrivente amministrazione;

CONSIDERATE:

- le integrazioni trasmesse dalla Ditta, acquisite al prot. Arpae PG/2026/52068 del 20/03/2026, relative a:
 - B.1 destino del rifiuto codice EER 050103*: destinato all'operazione R3, quale sostituto dell'olio combustibile denso "materia prima", la Scrivente ha deciso di rinunciare vista la difficoltà di reperire materiale sul mercato con caratteristiche idonee. Per l'operazione R3 rimangono pertanto autorizzati i seguenti codici EER: - EER 160708 - EER 130701;
 - B.2 la planimetria con l'ubicazione delle aree di stoccaggio dei nuovi rifiuti oggetto di sperimentazione;

- per quanto riguarda le modalità di stoccaggio dei cod. di rifiuti EER 19 08 05 e EER 19 08 14 si precisa quanto segue: il materiale verrà alimentato direttamente al filtro impastatore o direttamente dalla cisterna o dai cassoni scarrabili destinati al trasporto del materiale stesso o mediante un impianto da realizzarsi con tramoggia pesata, coclea di estrazione e sistema di trasporto e carico di uno dei nastri di carico dell'impastatore. La tramoggia verrà posizionata in prossimità dell'area del filtro impastatore. Il cod. EER 02 03 04 e fanghi da cartiera: il materiale verrà trasportato con autoarticolati ribaltabili o con cassoni scarrabili, che verranno poi scaricati in prossimità della sala macchine. Da lì il materiale sarà ripreso con pala per alimentare il cassone dosatore da cui viene alimentato il materiale all'impianto ed in particolare alla molazza. Le linee di alimentazione, poste sotto il controllo del sistema di supervisione dell'impianto, consentiranno la contabilizzazione delle quantità di rifiuti utilizzati (R5). A servizio di tale area è presente un impianto di trattamento acque meteoriche;
- B.3 si precisa che la potenzialità giornaliera sarà di 200 t/giorno (da ignorare il rifiuto contenuto nelle premesse della relazione tecnica);
- B.4 cronoprogramma delle attività di sperimentazione e Pianificazione viaggi in riferimento alle modifiche alla viabilità della zona industriale di Rubbiano;
- B.5 n°mezzi in transito previsti e loro tipologia durante la sperimentazione a regime (n° 4 mezzi autoarticolati al giorno);

VISTI:

a fronte di trasmissione documentazione integrativa agli Enti (nota Arpae SAE PG/2026/56500 del 26/03/2026) e formale richiesta parere inoltrata da Arpae SAE Parma al Comune di Solignano con nota PG/2026/54393 del 24/03/2026 e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota PG/2026/54479 del 24/03/2026 (sollecitato con nota PG/2026/69256 del 16/04/2026), si sono acquisiti i seguenti pareri:

- parere *per quanto attiene agli aspetti strettamente di competenza* del Comune di Solignano, nota prot. n. 3093 del 10/04/2026 (acquisito al prot. Arpae PG/2026/65213 del 10/04/2026), *fatti salvi i contenuti di tutte le disposizioni e prescrizioni eventualmente impartite, in merito, da A.U.S.L., A.R.P.A.E. e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*;
- nessun parere ostativo risulta pervenuto dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco entro i termini istruttori;

VISTA, in particolare, la relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2026/69826 del 16/04/2026, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO:

che sulla base di quanto dichiarato da Laterlite, si sono valutati i termini del comma 4 dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (non vi è rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario) e, in particolare, che:

- al fine della valutazione dell'impatto odorigeno è stato proposto dalla Ditta uno specifico piano di monitoraggio;
- in merito al rischio patogeno/sanitario, considerate le classi di pericolo in cui cautelativamente la Ditta ha classificato i rifiuti in ingresso, non vi sarà manipolazione da parte del personale poiché il ciclo non consente il contatto diretto con il personale e sia le caratteristiche dei rifiuti in questione, che le modalità di movimentazione, hanno portato ad escludere la possibilità di rischio sanitario e biologico;
- i rifiuti utilizzati per la sperimentazione, per essere ammessi allo stabilimento, saranno sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coincenerimento e alle successive operazioni R3 e R5, mentre i controlli in ingresso saranno sottoposti alla determinazione dei metalli (Cr, Cd, V, Ni, Pb, Cu), del cloro, dello zolfo, del mercurio e dei PCB;

- preso atto di quanto dichiarato da Arpae APAO ST sull'assenza di incrementi attesi sull'impatto acustico;
- come espresso e prescritto da AUSL in sede di Conferenza di servizi, si ribadisce l'importanza di svolgere i controlli sull'impatto odorigeno prima e durante la sperimentazione e di monitorare continuamente la sperimentazione in modo tale da prevenire disagi e problematiche ed eventualmente fermare immediatamente il processo in caso di superamenti dei valori obiettivo/limite, in qualsiasi fase della sperimentazione e della gestione in generale dell'impianto;

CONSIDERATO, altresì:

- che la Ditta LATERLITE S.p.a. alla data del 17/04/2026 (con scadenza 31/03/2026, con "aggiornamento in corso") risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013; l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria (si veda la Circolare del M.I. Prot. n. 11001/119/12 in data 14/08/13 concernente il DPCM 18/04/13);
- ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico "(...) art. 211 sperimentazione...", è stata acquisita con prot.PG/2026/77111 del 27/04/2026 la marca da bollo n. 01240814186392 da attribuire al rilascio del presente provvedimento;
- le spese istruttorie, quantificate in € 779,45 (settecentosettantanove/45 euro, tenuto conto della riduzione del 15% prevista per le aziende certificate ISO14001:2015 - secondo la voce 12.7.2.3 del Tariffario Arpae 2019), per l'istanza in parola sono state rimosse tramite pagamento dell'apposito bollettino PagoPA intestato ad ARPAE;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 e 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni di seguito prescritte;

RITENUTO

- di dover recepire e integrare all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale l'autorizzazione di cui all'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo l'art. 208 (cui si rifa l'autorizzazione di cui all'art. 211) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. titolo sostituito dall'AIA, oltre alle autorizzazioni relative alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera derivanti da tale attività di ricerca e sperimentazione;
- sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

DETERMINA

DI RILASCIARE l'Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'**art. 211 e art. 208** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, rilasciata con DET-AMB-2023-3811 del 27/07/2023 e successive modifiche, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per il tempo di sei mesi (180 giorni), anche non continuativi nell'arco di un anno, a far data dall'accettazione della garanzia finanziaria, alla ditta:

Ragione Sociale:	LATERLITE S.p.a.
Sede Legale	Via Vittorio Veneto n.30, loc. Rubbiano, comune di Solignano (PR)
Codice Fiscale:	02193140346

per la gestione sperimentale di un impianto per il trattamento di recupero (R5) di rifiuti costituiti da fanghi provenienti da impianti di depurazione o terre da bio-raffinazione in molazza e/o nel filtro impastatore, in parziale sostituzione della materia prima argilla di cava, attualmente impiegata per la preparazione dell'impasto

Sede operativa:	Via Vittorio Veneto n.30, loc. Rubbiano, comune di Solignano (PR)
Rappresentante Legale:	Generalità depositate agli atti
Responsabile Tecnico:	Generalità depositate agli atti
Coordinate	x = 4.948.250 y = 584.770

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI (per tutto quanto non qui esplicitamente prescritto, si rimanda alle specifiche prescrizioni dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale):

1. il quantitativo complessivo oggetto di sperimentazione sarà pari a **5.000 t**;
2. non potrà essere superata la potenzialità massima di **200 t/giorno**;
3. potranno essere conferiti e trattati i seguenti codici EER di rifiuti secondo le modalità e le quantità indicate nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)	capacità massima annua di recupero (t/anno)
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R5	200	200	5.000
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813				
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				

**l'operazione "R5" è da intendersi relativa all'utilizzo dei suddetti rifiuti in molazza e/o nel filtro impastatore, in parziale sostituzione della materia prima argilla di cava, attualmente impiegata per la preparazione dell'impasto;*

4. i materiali ottenuti dall'attività di trattamento di recupero di rifiuti, come risultato della sperimentazione, cessano la qualifica di rifiuto dovrà essere attestato su apposita "Dichiarazione di conformità" che dovrà accompagnare ogni lotto prodotto, in analogia per il caso di specie con quanto si applica nei casi di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. la Ditta potrà trattare tramite l'attività sperimentale esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
6. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
7. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con

- “codice specchio” (contenti nella voce descrittiva la frase “*diversi da...*”) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione dell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
8. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'amministrazione provinciale dove ha sede l'impianto di provenienza e ad Arpae APAO ST e Arpae SAE di Parma;
 9. non potranno essere depositati rifiuti al di fuori delle aree indicate nella documentazione tecnica agli atti (tav. L_1005, Planimetria Generale Rifiuti e Materie prime Stato futuro, rev. 1, acquisita al prot. Arpae PG/2026/52068 del 20/03/2026);
 10. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 11. devono essere rispettate le condizioni di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 12. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
 13. gli eventuali contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 14. il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 15. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 16. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza);
 17. tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso la sede operativa della ditta o comunque resi accessibili presso altra sede agevolmente raggiungibile;
 18. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientale e Energia (SAE) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: 1 anno, estesa di ulteriori 2 anni, dall'accettazione della stessa fidejussione da recepirsi preliminarmente all'avvio della sperimentazione, che andrà tempestivamente comunicata;
 - importo: euro € 60.000,00 (euro sessantamila//00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011 per le aziende in possesso di Certificazione ISO 14001:2015 o Registrazione EMAS;
 19. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
 20. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura

della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

21. di considerare la presente autorizzazione **efficace per la durata massima di un anno** a decorrere dalla data di avvenuta accettazione della prestazione della garanzia finanziaria;
22. per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
23. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
24. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
25. **l'attività oggetto della sperimentazione in parola, nei termini della presente autorizzazione, non deve comportare un utile economico** (a.s. art.211 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06 smi);
26. l'inizio della sperimentazione dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae;
27. **l'intera sperimentazione potrà avere una durata massima pari a sei mesi (180 giorni), anche non continuativi, da svolgersi nell'arco di massimo un anno**;
28. qualora insorgessero problematiche di natura ambientale la sperimentazione dovrà essere immediatamente interrotta, dandone comunicazione agli Enti rappresentati nella CdS;
29. la valutazione dell'impatto odorigeno deve essere eseguita con metodiche normate, sia prima che durante la campagna di sperimentazione, misurando in prossimità delle fonti, secondo il piano di monitoraggio proposto dalla Ditta. Al termine della sperimentazione, dovrà essere prodotta una relazione tecnica completa che includa tutti i risultati delle indagini, un confronto tra le concentrazioni rilevate e quelle attese/dichiarate, e le considerazioni finali; se dovessero insorgere problematiche legate agli odori, la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa, e si dovranno adottare tutte le procedure gestionali necessarie a minimizzare l'impatto;
30. i rifiuti utilizzati per la sperimentazione dovranno essere sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coincenerimento. Infine, oltre alle analisi "qualitative", sul prodotto finito verranno effettuate anche analisi chimiche complete; tali analisi contemplano l'esecuzione di un test di cessione;
31. se al termine della sperimentazione non risultasse esaurito il quantitativo ritirato, ne dovrà essere previsto lo smaltimento/recupero presso impianti autorizzati;
32. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
33. è inteso che dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
34. in merito al rischio patogeno/sanitario, non vi dovrà essere manipolazione da parte del personale e dovranno essere mantenuti in essere gli accorgimenti, le caratteristiche dei rifiuti oggetto di sperimentazione e le loro modalità di movimentazione, che portano ad escludere la possibilità di un rischio sanitario e biologico da agenti patogeni;
35. se necessario, dovrà essere aggiornato il relativo documento di valutazione del rischio per la specifica attività;
36. al termine della sperimentazione, la ditta dovrà trasmettere ad Arpae SAE Parma e Arpae APAO ST di Parma una puntuale ed approfondita relazione sui risultati ottenuti dalla sperimentazione, contenenti le analisi di caratterizzazione eseguite e i dati di confronto (analisi chimiche e tecniche), ottenuti senza l'utilizzo dei fanghi;
37. resta inteso che se a seguito di un risultato positivo della sperimentazione, si intendesse svolgere stabilmente l'attività di recupero di rifiuti di fanghi e scarti di cui ai cod. EER 19 08 05, 19 08 14 e 02

03 04 nell'impasto nel contesto dell'AIA, Laterlite SpA dovrà presentare apposita istanza di modifica all'AIA vigente tramite il Portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale dedicato, con riserva comunque di verificare la necessità di assoggettare il progetto ad altre procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

38. Laterlite SpA deve mantenere in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti e delle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;
39. eventuali richieste di proroga del periodo di validità della presente autorizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente via PEC ad Arpae SAE Parma e Arpae A.P.A.O. ST di Parma, adeguatamente motivate e supportate e comunque entro 20 giorni dalla scadenza della presente, al fine delle doverose valutazioni di merito;
40. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
41. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, al rispetto:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro; - delle vigenti norme antincendio;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - dei diritti di terzi;
42. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
43. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività sperimentale, senza prosecuzione autorizzata. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAE di Parma;

DI RIBADIRE che per tutto quanto non specificatamente regolato dalla presente autorizzazione, Laterlite SpA dovrà rispettare i termini della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma di cui alla DET-AMB-2023-3811 del 27/07/2023 e s.m.i. citate in premessa;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta LATERLITE S.p.a., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Distretto Valli Taro e Ceno - SIP e SPSAL, al Comune di Solignano, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientale e Energia (SAE) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientale e Energia (SAE) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento

entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientale e Energia (SAE);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientale e Energia (SAE) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:

1. Relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Sinadoc n 1440/2026

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Al Servizio Autorizzazioni
Ambientali e Energia
Arpae - Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: AIA - Laterlite SpA, Solignano. Domanda di autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione ex art. 211 DLgs 152/06 smi. Relazione tecnica.

Con la presente si riscontra alla Vostra richiesta di relazione tecnica inerente la richiesta di sperimentazione ex art. 211 DLgs 152/02 smi,

Vista:

- l'istanza presentata in data 23/12/2025 ns. prot. PG/2025/229929 del 24/12/2025;
- gli esiti della Conferenza dei Servizi del 26/01/2026;
- le integrazioni acquisite con prot. Pg/2026/52068 del 20/03/2026;

di seguito si relaziona in merito.

L'istanza prevede l'utilizzo di quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi pari a 200 t/giorno, quindi superiore al valore di 5 t/giorno previsto dall'art. 211, comma 1 lettera b) del DLgs 152/06 smi; al riguardo il proponente ha evidenziato che un quantitativo inferiore non permetterebbe di ottenere un quadro rappresentativo delle ipotetiche future condizioni di utilizzo industriale.

Il quantitativo complessivo oggetto di sperimentazione sarà pari a 5.000 t.

I rifiuti oggetto della sperimentazione che comporta attività di R13 ed R5 sono identificati con i seguenti codici EER:

- EER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. Si tratta di fanghi palabili con un contenuto di frazione secca che varia tra il 20 e 30% aventi caratteristiche chimico-fisiche atte a sostituire in parte l'argilla cruda da cava nell'impianto per la produzione di argilla espansa e provengono da impianti di trattamento rifiuti urbani.
- EER 19 08 14 - fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813.
- EER 02 03 04 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione. Si tratta di terre utilizzate nella bioraffinazione per purificare oli e grassi di origine biologica. Tale rifiuto proviene dal secondo stadio del trattamento fisico a cui vengono sottoposti gli



oli prima del trattamento chimico per l'ottenimento dei biocarburanti.

I rifiuti utilizzati per la prova, per essere ammessi allo stabilimento, saranno sottoposti alla medesima procedura di accettazione/omologazione di quanto avviene per i rifiuti sottoposti a coincenerimento e poi avviati alle operazioni R3 e R5 già autorizzate. Per quanto riguarda invece i controlli in ingresso saranno sottoposti alla determinazione dei metalli, del cloro, dello zolfo e dei PCB.

Ai fini della prova, a seconda della tipologia di rifiuto/sottoprodotto, questi verranno alimentati secondo le seguenti modalità:

- EER 19 08 05 e EER 19 08 14: il materiale verrà alimentato direttamente al filtro impastatore o direttamente dalla cisterna destinata al trasporto del materiale stesso o mediante un impianto da realizzarsi con tramoggia pesata, coclea di estrazione e sistema di trasporto e carico di uno dei nastri di carico dell'impastatore. La tramoggia verrà posizionata in prossimità dell'area del filtro impastatore.
- EER 02 03 04-. il materiale verrà alimentato direttamente in uno dei cassoni della sala macchine.

Le linee di alimentazione consentiranno la contabilizzazione delle quantità di rifiuti utilizzati (R5).

La richiesta è estesa ad un periodo temporale di 6 mesi non necessariamente continuativi, quindi con uno sviluppo inferiore al limite consentito dalla normativa pari a due anni.

Visto quanto sopra si esprime parere favorevole all'istanza di autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione ex art. 211 DLgs 152/06 smi, con le seguenti prescrizioni:

1. l'inizio delle fasi di sperimentazione dovrà essere preventivamente comunicato ad Arpae;
2. qualora insorgessero problematiche di natura ambientale la sperimentazione dovrà essere immediatamente interrotta, dandone comunicazione agli Enti rappresentati nella CdS;
3. la valutazione dell'impatto odorigeno deve essere eseguita con metodiche normate, sia prima che durante la campagna di sperimentazione, misurando in prossimità delle fonti. Al termine della sperimentazione, dovrà essere prodotta una relazione tecnica completa che includa tutti i risultati delle indagini, un confronto tra le concentrazioni rilevate e quelle attese/dichiarate, e le considerazioni finali.
4. se dovessero insorgere problematiche legate agli odori, la sperimentazione dovrà essere immediatamente sospesa, e si dovranno adottare tutte le procedure gestionali necessarie a minimizzare l'impatto;
5. i rifiuti utilizzati per la sperimentazione dovranno essere sottoposti ai medesimi controlli e al medesimo iter di accettazione/omologazione dei rifiuti destinati al coincenerimento. Infine, oltre alle analisi "qualitative", sul prodotto finito verranno effettuate anche analisi chimiche complete; tali analisi contemplano l'esecuzione di

un test di cessione;

6. al termine della sperimentazione dovrà essere fornita una dettagliata relazione circa le analisi di caratterizzazione eseguite e i dati di confronto (analisi chimiche e tecniche), ottenuti senza l'utilizzo dei fanghi.

Distinti saluti.

L'Ispettore

Cristina Marconi

Il Responsabile di Funzione
Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:1440/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.